

Città Termale



***Comune di Montevago***  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)  
(L.R. N. 15/2015)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLE AGEVOLAZIONI PER LA  
PROMOZIONE DELL'ECONOMIA  
LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E  
L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA'  
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI  
SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL  
DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34  
COORDINATO CON LA LEGGE DI  
CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019 N. 58.**

**Regolamento emendato ed approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 19/12/2019**

## **Articolo 1**

### **Istituzione del fondo**

1. Il Comune di Montevago istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi, di cui all'art. 2 del presente regolamento, chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario.
3. Il fondo è finanziato con le risorse assegnate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 30 ter del Decreto legge 30/04/2019 n. 34 (cd. Decreto Crescita).

## **Articolo 2**

### **Attività oggetto dell'agevolazione**

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:
  - dell'artigianato;
  - del turismo;
  - della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
  - della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
  - della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
  - del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

## **Articolo 3**

### **Esclusioni**

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
  - gli esercizi di compro oro;
  - le sale per scommesse;
  - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  - i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
  - le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

## **Articolo 4**

### **Calcolo del contributo**

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

2. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 % dell'importo.
3. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 del Decreto Crescita i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle predette attività, che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.
5. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
6. In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'Imposta municipale propria, al 100% del tributo per i servizi indivisibili ed al 50% della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.
7. In caso di ampliamento, il contributo è pari al 70% dell'Imposta Municipale Propria, al 70% della Tassa per i Servizi Indivisibili ed al 50% della Tassa sui Rifiuti versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.
8. Il Comune di Montevago dovrà istituire, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di che trattasi;
9. L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.
10. I contributi vengono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento e vengono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.
11. I contributi vengono erogati nei limiti previsti dall'art. 30 ter, comma 10, del Decreto Crescita.

## **Articolo 5**

### **Presentazione delle domande**

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni dianzi citate dovranno presentare al protocollo del Comune di Montevago, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta sul modello predisposto dall'ente stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.
2. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

## **Articolo 6**

### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune di Montevago garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati

personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

**Articolo 7**  
**Norme**

1. Eventuali modifiche legislative intervenute prevarranno sul presente Regolamento.

**Articolo 8**  
**Efficacia**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.

**Art. 9 Disposizioni abrogate**

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni e regolamenti in materia che siano con esso incompatibile.

**Articolo 10**  
**Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.